



- OMISSIS -

deciso

Nel merito, onde valutare le pretese avanzate dal richiedente, appare utile ricostruire preliminarmente le vicende del Sacro Ordine Imperiale Militare Nemagnico Angelico Costantiniano di San Giorgio e Santo Stefano di Rito Orientale, dal momento che rivendicazione della Gran Maestranza del medesimo è indissolubilmente legata alle pretese vantate dal richiedente stesso e fatte oggetto del presente giudizio.

Sotto questo profilo è necessario rifarsi a ciò che avvenne con lo sfasciarsi dell'Impero romano d'oriente nel 1204, ad opera dei crociati veneti e

A handwritten signature or mark, possibly a stylized 'A' or 'S', written in blue ink.



francesi, così come descritto da uno dei massimi studiosi del diritto nobiliare, Carmelo Arnone (vedasi "*Il più antico Ordine Cavalleresco indipendente*" in Rivista del Collegio Araldico, Roma, 1947, pag. 234).

Ad esso successe " l'Impero latino di Costantinopoli con i Franchi, cessato nel 1261 e risorto come impero bizantino coi Paleologo ; la *despotia*, poi dal 1206 impero greco di Nicea, coi Lascari, Doukas-Vatatzès, Doukas- Lascaris, Paleologo cessato nel 1260 e risorto come impero bizantino di Costantinopoli coi Paleologo dal 1261 e cessato nel 1453 con l'occupazione turca; la *despotia* di Epiro (Albania Meridionale ed isole Jonie) con gli Angelo Comneno, gli Orsini, i Tocco, ed unita poi all'impero bizantino nel 1358; la *despotia* di Trebisonda dal 1204 coi Comneni, poi divenuta impero greco di Trebisonda dal 1280 e cessato questo ultimo nel 1462 ad opera del turco Maometto II, che lo unì ai suoi domini.

Questo alternarsi, in meno di tre secoli, di despotie e di imperi portò seco l'avvicinarsi delle famiglie regnanti, con le relative ripercussioni sull'Ordine Costantiniano, che da taluni imperatori fu ritenuto come Ordine appartenente ad essi e alle loro famiglie.

Le speciali vicende interne dell'impero bizantino, che nel corso di 1058 anni vide 65 rivoluzioni con altrettante cadute di sovrani e di usurpazioni di nuovi imperatori, la mancanza di una legge di successione al trono, per cui il sovrano tentava di assicurare la successione ai suoi discendenti, associandoli anticipatamente alla corona o invocando una presunta legge di Costantino il Grande, che dava la preferenza a favore dei figli nati nel palazzo di porfido, e



perciò detti *porfirogeniti* (secondo altri i porfirogeniti erano i figli nati dopo che il genitore era stato creato imperatore), l'essersi verificata, sia pure in tre soli casi, la successione al trono da parte di donne, che trasmisero la corona ai loro discendenti, il sistema usato dagli imperatori usurpatori di legittimare l'usurpazione mediante matrimoni o adozioni con membri delle dinastie spodestate, o mediante la consacrazione ottenuta dal patriarca greco con l'olio santo, rendono difficile, se non impossibile, stabilire la legittimità dei discendenti degli imperatori delle varie dinastie, e per cui da più famiglie se ne vanta la pretesione.

A ciò aggiungasi che ragioni di carattere religioso indussero i Pontefici a riconoscere come legittimo pretendente al trono di Costantinopoli quello fra di essi che poteva offrire maggiore contributo nella lotta contro i turchi, e si presentava più attaccato alla religione cattolica, con esclusione, quindi, di quei pretendenti che intendevano conservare i dommi della chiesa greca.

Tutto ciò serve a spiegare come diverse siano state le famiglie dichiaratèsi discendenti dagli imperatori bizantini e come fra esse abbia potuto avere in Italia la preferenza quella Angelo-Comneno, la quale era di fede profondamente cattolica, e che diede alla chiesa il Cardinale Paolo.

Allorché si formarono i nuovi Stati successori dell'Impero romano di Oriente, i sovrani si ritennero singolarmente i continuatori del cessato impero e credettero di aver portato seco il Gran Magistero dell'Ordine Costantiniano, di modo che nei loro discendenti, *alla pretesione al trono di Costantinopoli, si unì quella del Gran Magistero*, per cui se ne formarono diverse branche,



che hanno avuto più o meno favorevole sorte e diffusione per vicende storiche estranee alla loro più o meno effettiva legittimità.

Per alcune branche si hanno perfino diverse famiglie pretendenti, come lo dimostrano per la branca epirota, oltre gli Angelo-Comneno, gli Angeli di Venezia, gli Orsini Doukas di Leucadia, i Principi Caracciolo di Avellino, i Nemagna Paleologo di Kaponik, i Castriota Scandenberg d'Albania.

All'ultimo imperatore Costantino Paleologo presume riattaccarsi la branca Comneno-Paleologo dei duchi di Gozia Schmidt von de Launitz, all'imperatore di solo titolo Teodoro VI Paleologo si ricollegano la branca dei Rhodocanakis di Chio ed il ramo vivente in Inghilterra ed in Toscana.

Alla branca di Nicea intendono ricollegarsi i diversi rami di Paleologo, stabilitisi in Francia, in Inghilterra, in Italia, in Romania; i Doukas Lascaris di Francia, di Polonia, di Italia.

Alla branca del Comneno di Trebisonda intendono riallacciarsi gli Stepanopoli-Comneno, stabiliti in Corsica e in Toscana.

Ma per lo più queste famiglie pretendenti ad essere successori degli imperatori bizantini e del Gran Magistero Costantiniano si riattaccano ad essi mediante successioni femminili, accompagnate talvolta da altre successioni femminili per gli attacchi genealogici intermedi.

Tutte queste diverse branche spiegano poi le differenti denominazioni date da esso all'Ordine:



- Sacro Imperiale Ordine Angelico Costantiniano di S. Giorgio, prima, e poi Sacro Militare Ordine Costantiniano di S. Giorgio per la branca epirota Angelo-Comneno-Farnese-Borbone;
- Sacro Imperiale Ordine Costantiniano Nemagnico di Santo Stefano per la branca Nemagna-Paleologo-Caponico;
- Ordine Imperiale Costantiniano Angelico della Milizia Aureata d'Oriente per la branca Doukas-Lascaris-Lavarello;
- Ordine Imperiale Costantiniano di S. Giorgio per la branca del Paleologo-Rhodocanakis;
- Antico Ordine Imperiale Costantiniano di S. Giorgio per la branca dei Paleologo-Schmidt von der Launitz.”

Volendo approfondire la storia del ramo Nemagna Paleologo Caponico, e dell'ordine Costantiniano di S. Stefano, che in questa sede interessa, il predetto Autore riporta ancora quanto segue:

“Stefano Nemagna, primo Re di Serbia, per il suo matrimonio (1185) con la Principessa Eudossia Angelo Comneno, figlia ed erede dell'imperatore Alessio III (1195-1203) divenne erede dell'impero bizantino, e riunì nella sua dinastia tutti i diritti dei Ducas, Angelo e Comneno al patronato o magistero familiare della Milizia Costantiniana.

Sorella di Eudossia predetta fu Anna che sposò il 1200 Teodoro I Lascaris, genero di Alessio III Angelo, imperatore d'Oriente di solo titolo (1204) e poi imperatore dei greci di Nicea in Asia (1206-1222).



Fu loro figlia Irene che sposò Giovanni III Ducas Vatatzes imperatore di Nicea (1222-1255). Ebbero per figlio Teodoro II Ducas Lascaris, imperatore di Nicea (1254-1259). Loro terzogenita fu Maria Ducas Lascaris, sorella di Giovanni IV, imperatore di Nicea (1258-1259) e di Eudossia che (per parte sua) andò sposa al Conte Guglielmo Pietro di Ventimiglia (+1285).

Detta Maria sposò (1256) Niceforo Angelo Comneno Ducas e da essi nacque Maria che sposò Giovanni I Orsini e nel 1295 ebbe in dote l'isola di Leucadia. Ebbero vari figli, fra cui Guido detto Apostolico da cui discendono i duchi di Leucadia, e Giovanni II Orsini detto Angelo, che sposò Anna Angelo Comneno detta Paleologa, Despina di Epiro (1335-1339).

Tommasa, loro figlia, verso il 1350 sposò Simone Orosio Nemagna Paleologo, poi imperatore dei Serbi e dei Romeni nel 1359, (+1371) , fratello ed erede di Stefano Dusciano imperatore di oriente che restaurò la Milizia Costantiniana Nemagnica col nome di Colonna di S. Stefano (1346).

Il loro figlio Giovanni Orosio Nemagna, ultimo effettivo imperatore della casa, confermò detta Milizia e sposò Elena Paleologo Asan Comneno, sorella ed erede di Giovanni VII, imperatore pretendente di Costantinopoli e figlia di Andronico IV Paleologo imperatore di Costantinopoli (1376-1379).

Dal loro primogenito Marco o Michele Nemagna detto il Paleologo, che divenne pretendente per parte della madre alla corona di Oriente, sarebbe nato il figlio spurio Andrea, detto Angelo, già morto il 1475, dal quale sarebbero discesi fra gli altri, il cardinale Paolo Angelo e suo fratello Pietro, dal quale



ultimo discenderebbero gli Angelo Comneno Gran Maestri dell'Ordine Costantiniano di S. Giorgio" (poi dei Farnese).

"Altro figlio di Giovanni Orosio Nemagna fu Stefano Teodoro Orosio cognominato Paleologo, principe del Kaponic (da cui l'aggettivo Caponico) (1408-1450) che, per la rinunzia del fratello Marco divenuto pretendente al trono, divenne Gran Maestro della Milizia Costantiniana e come tale fu riconosciuto dal congiunto Manuele II Paleologo, imperatore di Costantinopoli († 1425) .

Da questa branca Nemagna-Paleologo-Caponica, discende Nicola, attuale Gran Maestro dell'Ordine S. Stefano della Colonna."(si ricordi che l'illustre autore scriveva nel 1947).

"Gli attacchi genealogici per via femminile vanno condotti tra l'attuale Gran Maestro e Alessio III Angelo Comneno, imperatore romano d'oriente, Teodoro I Lascaris, Giovanni III Ducas Vatatzes, Teodoro II Ducas Lascaris, Imperatori di Nicea, Andronico IV Paleologo, imperatore di Costantinopoli, attraverso Eudossia ed Anna Angelo Comneno, Irene Lascaris, Maria Ducas Lascaris, Anna Angelo Comneno detta Paleologa, Tommasa Orsini, Elena Paleologo Asan Comneno." (così Carmelo Arnone , *cit.*, pag. 391).

Le vicende successive alla vita di Stefano Teodoro Orosio Caponico, (1408-1450) sono state ricostruite dalla sentenza del Tribunale di Avezzano del 3 dicembre 1914 n. 342, e dalla successiva sentenza del Pretore di Casoria 5 Giugno 1945 n.102, entrambe passate in giudicato.



Appare opportuno richiamare quanto esposto nella prima, prendendo le mosse il Tribunale dal fatto che, quando i turchi ebbero espanso il loro dominio nei Balcani, Teodoro Orosio passò nel Regno di Napoli mantenendo il titolo paterno di Basileus o Imperatore.

"I suoi successori in linea primogenita, Andrea, Francesco, e Giovanni II, si intitolarono: o Basilei o Cesari o Czar o Re degli Sclavoni e dei Romani, Bani del Caponico e della Musachia ecc., e combatterono contro i Turchi in Serbia, Albania, Montenegro e Ungheria, ottenendo molti privilegi dai Sommi Pontefici ed Imperatori Romani, nonché dai Re di Spagna e di Napoli. Questi esuli dinasti, pure lasciando il Magistero dell'Ordine a principi cadetti della dinastia, per tenerlo separato dalla Corona, serbarono il principato o patronato dell'Ordine, che ebbe nuovi Statuti dal predetto Czar Giovanni II, per partecipare alla Crociata che i monaci Minoriti predicavano contro i turchi per la presa di Belgrado nel 1522.

Successo come capo della dinastia, col titolo di Despota dei Serbi e dei Greci, il Principe Paolo I del Kaponik (figlio del Despota Angelo, del Principe Nicola, di Angelo Maestro dell'Ordine, dell'Imperatore Teodoro) quegli spesso pugnò contro i pirati turchi, e nel 1536 si rivolse a Carlo V imperatore, e ne ottenne il riconoscimento della origine imperiale e la conferma dei privilegi ed esenzioni degli antenati.

Di lui fu erede il figlio Despota Angelo, che partecipò alle guerre contro Solimano e Maometto, intervenne alla battaglia di Lepanto, ed ebbe riconoscimento dei suoi diritti imperiale o magistrali nel 1551 e 1578.



Fu suo successore il figlio Despota Paolo II, che combattè avverso i Turchi in Montenegro, ebbe altri riconoscimenti degli aviti diritti nel 1606 e 1615, ma poi abdicò in favore del figlio Giacomo, il quale nel 1616 emanò un'Epistola ai suoi fratelli cristiani degli Imperi di Slavonia e Macedonia, nel 1638 e 1667 fece delle petizioni per ottenere il despotato dei Serbi, nel 1616 e 1640 ebbe nuovi ed ampi riconoscimenti dei diritti ereditari, e cooperò alle insurrezioni di Grecia e Albania ove tenne dominio effettivo nel 1616-1624, e nel 1640-1650 dando nuova vita all'Ordine Costantiniano.

Suo figlio Manuele, poi, fatto dal padre Duca di Musachia nel 1655, pugnò contro i turchi a Vienna nel 1683, e chiese con una petizione il Despotato dei Serbi nel 1697.

Il figlio ed erede di costui, il Duca Giuseppe I, che nel 1712 pubblicò una Difesa dei diritti suoi e della sua famiglia, partecipò alle guerre contro i turchi in Serbia, Zenta ed Alta-Albania nel 1697 e nel 1712-1716, servendosi dell'Ordine per decorare i più valorosi della Regione dei volontari orientali, e fu riconosciuto quale capo della dinastia del Kaponik-Nemagna, con sentenza arbitrale del Principe Giovanni Antonio Paleologo del 1729.

A lui successe il figlio Duca Paolo III e a costui il figlio Granduca Giuseppe II; il quale nel 1801 riorganizzò l'Ordine come Summachia o Federazione Militare Costantiniana Nemagnica, per preparare una insurrezione delle nazioni cristiane balcaniche, e farne una federazione di Stati cristiani, sotto la protezione della Francia e della Russia; partecipò nel 1804 alla rivolta dei Serbi, e dai suoi seguaci fu proclamato nel 1806 Principe dell'Antica Serbia;



però per il dissidio franco-russo, dovette sospendere l'impresa, che tentò di riprendere al momento del Congresso di Elfurtch, con un Memoriale a Napoleone del 1808, affidando la direzione dell'opera al suo erede Principe Angelo del Kaponik, detto poi Giuseppe III (figlio di Uratz già Duca di Vecchia Serbia nel 1789-1790 e poi Principe dell'Antica Serbia nel 1806, di Domenico, di Donato, di Giuseppe, di Leonardo Duca di Litaca Serbia nel 1655, di Innocenzo, di Paduano, di Paolo I Despota dei Serbi e dei Greci), il quale si recò subito fra gli insorti di Serbia, occupò l'avito dominio del Kaponik e Vecchia Serbia prese parte alle guerre del 1809-1810, e stava per essere proclamato Principe di Serbia quando, in seguito al colpo di stato di Kara Giorgio del 1811, dovette ritornarsene in Italia, lasciando a suo rappresentante in Serbia il cugino naturale e fratello adottivo Voivoda Milosch Teodorovich detto Obrenovich, il quale capitanò la nuova insurrezione dei Serbi nel 1815, e fondò la dinastia degli Obrenovich, Principi e poi Re di Serbia, estinti nel 1903.

Al Principe Giuseppe III successe il figlio Principe Vasili (o Basilio), il quale avvalendosi del Memoriale del suo prozio a Napoleone e delle benemerienze dell'Ordine per la risurrezione della Serbia, cercò di succedere agli Obrenovich, nel 1860.

Al principe Vasili subentrò il fratello Principe Orosio V. Costantino, che nel 1908 fece una protesta per i suoi diritti sull'avito dominio di Vecchia Serbia, vale a dire il Sangiaccato di Novi Bazar, allora retrocesso dall'Austria alla Turchia, e nel 1909 fu legalmente riconosciuto quale discendente in linea



retta primogenita dal Despota Simone Nemagna di Serbia morto nel 1371, fratello dell' imperatore Stefano Dulciano, e da sua moglie Tommasa-Orsini-Angelo-Comneno, Despina di Epiro nel 1358, e quindi erede dei loro diritti agnatizi, cognomi, titoli, dignità, stemmi, ecc, fra cui il principato o patronato dell'Ordine.

Al principe Orosio IV è successo l' unico figlio Principe Nicola, che nel 1911 ha partecipato al movimento insurrezionale in Vecchia Serbia e in Alta Albania, e nel 1912 ha emanato una protesta per i diritti della sua dinastia Epiro in Albania".

La sentenza, come più sopra riferito , accenna al fatto che nel 1860 il Principe Vassili (o Basilio) cercò di ottenere l'accertamento della propria successione al Principe Michele Obrenovich di Serbia: sul punto opera significativi approfondimenti il Pretore di Casoria nella citata sentenza n. 102 del 1945 :

"In questi tentativi (il principe Basilio) fu incoraggiato ed agevolato forse per altri fini politici, da Francesco II di Borbone, Re di Napoli, il quale con decreto dato in Napoli il 6 agosto 1860, su istanza del Luogotenente dell'Ordine S. Stefano, dichiarato di patronato dei Nemagna- Paleologo, vista la storia dell'Ordine, gli antichi riconoscimenti di Papi e Sovrani, le benemerienze da esso acquistate in difesa della Cristianità, e considerato che non si era estinto, lo dichiarò riconosciuto in tutta la estensione dei Reali domini, secondo i suoi Statuti e privilegi ed ammesso a godere di tutti gli effetti a tenore delle leggi in vigore, permise ai suoi sudditi di fondare nuove



Commende dell'Ordine stesso e decretò di concedergli un locale in Napoli, da adibirsi a sede del detto Ordine, per l'esercizio dei suoi legittimi scopi statutari".

Da ciò la citata sentenza trae alcune conclusioni di indubbio interesse:

"In conseguenza dei fatti su esposti, che risultano dimostrati da cronache e documenti di indubbia autenticità, al momento in cui le provincie del Regno di Napoli furono incorporate nel Regno d'Italia, per la legge di annessione del 19 dicembre 1860, l'anzidetto Ordine, già legalmente esistente nell'ex Regno di Napoli, fu virtualmente mantenuto nel Regno d'Italia, in virtù dell'art. 78 dello Statuto del Regno per il quale 'gli ordini cavallereschi ora esistenti sono mantenuti con le loro dotazioni', (onde l'Ordine in questione fu mantenuto con tutte le sue Commende, e col diritto ad avere dal Governo una sede a Napoli): infatti così giudicò la Cassazione di Napoli, con due sentenze dell' 11 luglio 1871, a proposito delle Commende dell'Ordine Costantiniano di San Giorgio, ramo staccatosi dal Costantiniano di S. Stefano: né avrebbe potuto essere diversamente, perché questo Ordine, essendosi ridotto alle pratiche religiose ed umanitarie, dopo aver lavorato alla liberazione dei serbi e dei greci dalla dominazione ottomana, non era affatto incompatibile col nuovo regime costituzionale italiano (come riconobbero le suddette sentenze della Cassazione).

Ed infatti l'Ordine di S. Stefano continuò a vivere pacificamente in Italia, ebbe l'apostolica benedizione di S.S. il Pontefice Pio IX, e la sua Gran Croce fu gradita da Principi e Capi di Stato, da Cardinali e Prelati, da Ministri e



Diplomatici, da Generali ed Ammiragli (1860-1878), poi, per mezzo del suo Luogotenente, con una petizione alle Grandi Potenze di Europa, propugnò il rispetto dei diritti e domini della Casa Nemagna-Paleologa, e del diritto di decima su quei domini spettanti all'Ordine di S. Stefano e al Patriarcato di Costantinopoli (1878); e questa petizione, inviata pure al Congresso di Berlino, fu approvata e caldeggiata da quel Patriarca, che rispose invocando la Benedizione Divina sui Capi e membri dell'Ordine di S. Stefano, 'che avevano contribuito a risollevarle le nazioni dai Serbi e dei Greci, e meritavano in conseguenza una riconoscenza imperitura' (1879).

Ciò premesso, ne consegue che l'Ordine di S. Stefano, giusta la classificazione riconosciuta dalla dottrina italiana, e riportata nel Nuovo Digesto, vol. IX, pag. 338, è un Ordine Cavalleresco Indipendente, perché né statale né pontificio, ed ha natura dinastico – familiare, perché fondato e retto da un Sovrano, non come istituzione dello Stato, ma come appartenente alla Dinastia, la quale poteva trasferirlo da uno Stato all'altro, e conservarlo anche se spodestata dalla Sovranità: onde l'Ordine, sia per tale origine sovrana, sia perché indipendente ed internazionale, e sia perché mantenuto e quindi riconosciuto virtualmente dallo Stato Italiano, deve ritenersi una istituzione di natura pubblica le cui onorificenze sono meritevoli della tutela dell'art. 498 C.P.”.

Il problema della successione agli Obrenovic, Re di Serbia, che già si era affacciato nel 1860, si ripresentò in forma più drammatica nel 1910 quando la famiglia reale fu sterminata.

A handwritten signature or mark, possibly a stylized 'X' or a similar symbol, located in the bottom right corner of the page.



Così scrive Francisco Acedo Fernandez Pereira, Presidente del Collegio Araldico Antoniano di Lisbona in una Conferenza tenutasi presso l'Università di Perugia:

“La famiglia perse la guida dello Stato quando un movimento segreto sovversivo chiamato La Mano Nera uccise l'ultimo reggente, Alessandro I. In tal modo alla guida della Serbia, come monarchia costituzionale, salì la Casata dei Karageorgevic, originariamente feudatari degli Obrenovic.

Il regicidio non fu la scomparsa della Famiglia Obrenovic, la quale era anche discendente dei Nemagna Paleologo. I diritti della Real Casa Obrenovic passarono, ope legis secondo l'articolo 1 della Legge di Successione di Serbia del 1859, al ramo secondogenito della Dinastia, cioè ai Principi Capone Nemagna Paleologo, come discendenti di Angelo Giuseppe Tommaso, padre di Milosch il Grande, primo Principe Indipendente della Serbia contemporanea. Diventò Capo della Dinastia, Re Titolare di Serbia e Gran ⁷~~Maestro~~ ^{CP} ²⁰ di tutti gli Ordini Dinastici (oltre al godimento di tutti i titoli del suo ramo) il Principe Orosio Costantino Fioravante Capone Urosio Cerneo Blascia Nemagna Duca Angelo Flavio Comneno Paleologo d' Antica Serbia, (1836-1913).

Egli fu riconosciuto come legittimo Pretendente al Trono da Giudicati definiti dall'Autorità Giudiziaria in Italia, il 22 ottobre 1909, e dal Governo legittimista di Turchia il 7 settembre 1911.

Fu suo figlio e successore il Principe Nicola Giuseppe Tommaso Capone Urosio Cerneo Balscia Nemagna Duca Angelo Flavio Comneno Paleologo



dell'Antica Serbia (1880-1948) noto come Principe Nicola di Serbia, che fu un grandissimo attivista come Titolare del Trono Serbo.

Non avendo avuto figli dal suo matrimonio con la Principessa Anna Milano Nemagna Paleologo era suo naturale erede un cugino, il Principe Giovan Battista, il quale rinunciò ai suoi Diritti sulla Reale e Imperiale Casa per non avere particolare interesse.

Quando il Principe Nicola di Serbia morì in 1948 si estinse il ramo secondogenito della Dinastia e fu il suo successore per assenza di eredi diretti e rinuncia abdicativa, secondo la Legge di Successione della Casa Obrenovic di Serbia di 1859, il Principe Imperiale Marziano Francesco Giuseppe Maria Pio Lavarello Obrenovic Lascaris Nemagna Paleologo Angelo Flavio d'Antica Serbia, come capo del ramo terzogenito.

Inoltre a dare forza a questa Legge, il Principe Nicola Nemagna Paleologo di Serbia lasciò un testamento firmato il 7 marzo 1944, nel quale riconosceva Marziano Lavarello Obrenovic come suo erede naturale.

Il Principe Imperiale Marziano Lavarello Obrenovic morì il 17 ottobre del 1992 ^{CS} non avendo discendenti, designò come erede di tutti i suoi privilegi dinastici la cugina la Principessa Imperiale Filomena Vitellozzi Monti di Lubiana dei Principi di Sebenico Lavarello Obrenovic, che diventò Capo della Real e Imperial Casa e Gran Maestro dell'Ordine Costantiniano Nemagnico e degli altri Ordini Dinastici dopo la scomparsa del Principe Marziano.



Da questo panorama storico prende via, con Decreto Reale depositato nell'archivio del Curatore Testamentario S. A. il Principe Mario Paciotti datato 10 novembre 1992, il Gran Priorato Autonomo d'Italia della Nobile Milizia Aurata Costantiniana di San Giorgio di Rito Orientale che mantiene la memoria storica delle sue origini, ma percorre altre strade rispetto all'Ordine dal quale nacque, pur rispettando ed onorando la Principessa Filomena. Come da regolamento interno tutti i Cavalieri, nominati da S.A.R.I. Marziano II e dalla Principessa, a richiesta possono, in quegli anni, essere inclusi nella Milizia con lo stesso rango posseduto all'altro Ordine equestre, sempre che abbiano i documenti con firma del Gran Maestro o del Priore, rispettivamente, ed accettino di rispettare la gerarchia e gli Statuti o il Regolamento della Milizia.

Sempre nel 1992 il Sovrano istituisce il Vice Gran Magistero dell'Ordine e ne affida la reggenza al Principe Luigi Mario Picco di Montenero, con il titolo di Priore a vita, Vice Gran Maestro delegato con podestà Vicarie Gran Magistrati.

La Principessa Filomena Vitellozzi Monti di Lubiana dei Principi di Sebrenico Lavarello Obrenovic, Gran Maestro dell'Ordine Costantiniano di Rito Orientale e di tutti gli Ordini della Casa Imperiale di Lavarello Obrenovich, muore in Roma nell'ottobre del 2004 e gli succede quale Capo della Real e Imperial Casa di Serbia, Bosnia e Costantinopoli, Gran Maestro dell'Ordine Costantiniano Nemagnico e di tutti gli Ordini di colazione, il Principe Imperiale Luigi Mario Picco di Montenero e Pola Lavarello



Obrenovich di Serbia, Gran Duca di Arcadia e Principe di Laudicea, il quale fu adottato araldicamente nel 1992 dal Principe Marziano Lavarello Obrenovich.”

Queste vicende, così come riportate dalla Dottrina, risultano essere documentate in atti.

Nel fascicolo del ricorrente, infatti, risultano essere allegati:

- L'atto firmato dal Principe Nicola di Serbia il 31 ottobre 1944 autenticato dalle Autorità Alleate che allora governavano le province meridionali del Regno d'Italia e autenticato dalla Pretura di Roma, in virtù del quale il Principe confermava “i diritti Principeschi di Bosnia e Serbia, il titolo di erede legittimo del Regno e dell'Impero di Bulgaria, Grecia e Serbia, con trasmissibilità ai suoi eredi maschi, in qualità di nostro successore al titolo ereditario in tutti gli Stati ereditari della Famiglia Reale e Imperiale Romano Bizantina dei Balcani, cioè quelli delle proprietà che formano l'appannaggio degli Czar della Grande Serbia, la dignità di Lord Luogotenente Generale della nostra Casa, e quella di Gran Maestro Vicario dell'Ordine Religioso Militare di San Costantino, nella persona del Principe Duca di Serbia Italia Neustria: Giuseppe Pio Maria Francesco Lavarello Marziano figlio unico di S.A.S. il defunto Principe Prospero Gottardo Marius Alberto, nostro agnate, in virtù di razza dinastica degli Angeli Flavi di Serbia e Bosnia, come pure discendenti di sangue Reale



Imperiale Nemagnico per linea femminile della dinastia Serba e di suoi discendenti alla Corona di Serbia

- La copia autentica di atto compilato in testo bilingue inglese-italiano redatto dal Notaio Pietro Pomar in Roma il 19 Luglio 1948 nel quale è trascritto l' *"Attestato di Deliberazione Regia 10 aprile 1946 e concernente il porto ed uso pubblico nel Regno di Jugoslavia di titoli e onorificenze della ex R. e I. Casa Eredi Obrenowicht già di Serbia e della Bosnia"* nel quale il giorno 8 luglio 1946 in Bari, *"Il capo della Real Deputazione Jugoslava in Italia certifica che con decreto di Sua Maestà il Re di Jugoslavia del 10 aprile dell'anno corrente ad istanza del Principe Marcjano Franciscus Jozip Marica Pius Lavarello Nemanovic di Ventimiglia Chateau Turgoville (Theodorovic Komaonikovic IV) Luogotenente Generale della cessata Real Famiglia Serba, in nome e per conto del Granduca Nikola Jiozip Thomas Nemanje del Kopaonik (Obrenowicht)"* le onorificenze e le decorazioni di merito *"dallo stesso e con diritto ereditario al presente rilasciate sono state ammesse in tutto il territorio del Regno.*

Nel senso che: Il Magistero Supremo del Sacro Imperial Militare Nemanjco Angelico Ordine Costantiniano sotto la Regola di San Basilio fondato da San Costantino il Grande il 312 e riformato dall'Imperatore Isacco II Angelos Komnenos di Bisanzio il 1190 e dallo Zar Giovanni II Nemanjc Laskaris Palaiologos Komnenos di Serbia, il 1522 col titolo e patronato del Santissimi Stefano e Giorgio,



per il suo carattere dinastico e religioso di natura Nobiliare ed Equestre, puramente di Famiglia, può esercitare le proprie prerogative ed avere rappresentanze nel Regno di Jugoslavia....

E i cittadini iugoslavi sia civili che militari possono liberamente accettare e far uso delle distinzioni sopraddette, nonché fregiarsi delle rispettive insegne delle stesse anche sulle uniformi del Real Esercito, senza che per questo occorra un' ulteriore autorizzazione da parte dell'Autorità Ministeriale.....”

- L'atto a firma del Principe Marziano II in data 13 ottobre 1992 con il quale il medesimo conferiva al Marchese Luigi Maria(o) Picco di Montenero e Pola il titolo di Lord Protettore delegato con potestà vicarie di Gran Magistrali, con il potere di firmare i diplomi di cavallerie del Sacro Imperiale Militare Nemantino Ordine Costantiniano di San Giorgio di Rito Orientale, e altresì di nominare i Grandi Militari dell'Ordine negli incarichi ritenuti opportuni; con estensione di detti privilegi ai suoi eredi nel Casato Picco di Montenero.
- Gli atti a firma del Principe Marziano II pubblicati il 25 e il 29 ottobre 1992 con i quali il medesimo ,sia pur “ferme restando le eredità concesse alle nostre nipoti” adottava araldicamente Luigi Maria(o) Picco di Montenero lasciandogli *“Il retaggio della nostra storia ordinando a lui di trasmetterlo ai suoi discendenti all'infinito, in particolare il nome Lavarello Obrenovich, gli ordini del nostro Casato dei quali siamo reggitori e sovrani dei Gran Magisteri”* nominandolo altresì *“erede di*



tutte le nostre titolature e pretensioni Imperiali e reale" con ulteriore incarico, pubblicato in pari data, a S.A. il Principe Mario Paciotti di Montefabbri di essere il curatore testamentario d'onore delle richiamate e citate ultime volontà.

Tutto ciò è confermato da esplicita dichiarazione del Principe Mario Paciotti di Montefabbri in data 8 Marzo 2003, ugualmente in atti.

Si possono pertanto assumere alcune conclusioni .

La prima conclusione è nel senso di ritenere provata l'esistenza e la legittimità dell'Ordine Costantiniano Nemagnico di Santo Stefano.

Tale conclusione, fra l'altro, appare rafforzata da quanto statuito in numerose sentenze emesse dalla magistratura italiana che costituiscono precedenti significativi e dalle quali si possono evincere elementi importanti ed alcune certezze. Esse sono:

- Sentenza della Suprema Corte di Cassazione di Napoli, 11 luglio 1871, la quale, confermando quanto già stabilito circa l'Ordine Costantiniano dalla 4a Sezione della Corte d'Appello 16 marzo 1870, afferma che *"gli istituti civili dello Stato, sanzionati da leggi ed innumeri rescritti osservati per secoli, per mutamenti di dinastie e novello ordinamento giuridico non si reputano caducati ipso facto"*. Precisa la S.C. che affermare che un Ordine Cavalleresco sia incompatibile col reggimento costituzionale *"è idea che direttamente viola l'articolo 78 dello Statuto Politico"* e che gli Ordini Cavallereschi esistenti in Piemonte nel marzo 1848 e nelle Due Sicilie nel settembre 1860 *"sono mantenuti con le loro dotazioni"*;



- Sentenza n.7 R.G.n. 342 del Tribunale Civile e Penale di Avezzano in causa Mele ed altri, 3 dicembre 1914, che rileva che " *fra gli Ordini di Famiglie che furono Sovrane, si annovera l'Ordine Costantiniano che è la prima Militia Cristiana, la quale si riattacca ai Protettori, domestici custodi del Labaro Imperiale portante la Croce di Cristo, ossia ad un corpo di Militi di rango equestre, che fu istituito da Costantino il Grande, fu privilegiato da Teodosio II, etc.. ed aumentò poi il numero cambiando spesso denominazione e prendendo a protettore San Giorgio che era il santo dei Cavalieri. Il Principato o Patronato di tale istituzione fu rivendicato da varie Dinastie, che per tradizione si vantano di discendere da Costantino, e precisamente dalle Dinastie dei Ducas, dei Comneno, e degli Angelo, Imperatori di Costantinopoli, nonché dei Nemagni del Kaponik Sovrani di Serbia*";
- Sentenza 1006 n.4419 R.G., 20 agosto 1945 R. Pretura di Bari, Causa Lucatello, la quale, richiamando peraltro la causa Mele del 1914, afferma che *Tale Ordine (Costantiniano) è la più antica Milizia Cristiana, che si riattacca ai protettori domestici custodi del Labaro Imperiale portante la Croce di Cristo, ossia ad un Corpo di Militi di rango Equestre, che fu istituito da Costantino il Grande e fu privilegiato da altri Imperatori Romani come Teodosio II e Leone II. In seguito fu accresciuto di numero e prese a protettore S. Giorgio il Santo dei Cavalieri*".
- Sentenza 28 maggio 1947, Tribunale Civile di Napoli, IV sezione, si osserva che " *dai documenti prodotti dal ricorrente e precisamente dai*



Decreti magistrale dell'Ordine Imperiale Costantiniano Angelico della Milizia Aurata dell'Oriente, in data 23 settembre 1946 e 24 febbraio 1947, effettivamente rilevasi che il marchese Raffaele Tibaldi è insignito delle indicate titolature”;

- *Sentenza Sezione VII n.23828/48 R.G.5143 delle Pretura di Roma, 10 settembre 1948 si afferma che “autorevole ed importante ramo della Cavalleria di San Giorgio è l'Ordine Imperiale Costantiniano Lascaris della Milizia Aurata d'Oriente il quale venne istituito secondo la leggenda dall'Imperatore Costantino nel 312 per consiglio divino ed i suoi componenti che non superavano il numero di 50 erano tutti Conti Palatini, Boiardi , Pachas, ecc. e si denominavano Cavalieri Auratii e Dragonarii” e ancora, richiamando la sentenza 28 maggio 1947 del Tribunale Civile di Napoli, IV sezione, relativa alla posizione del marchese Raffaele Tibaldi sopra vista, in cui si precisava che “innanzi tutto era necessario occuparsi dell'Ordine ancor prima che dell'insignito”, rileva nuovamente che “ l'Ordine il quale prende il nome da Costantino il Grande non è che un ramo dello stesso primitivo Ordine che ebbe origine da Costantino e che poi, per successione di parentela talvolta anche per linea femminile, fu dai vari rami del ceppo originale tenuto in vita sotto denominazioni differenti tolte dal nome delle famiglie stesse”. Quindi continua dicendo che “ noi oggi troviamo in vita l'Ordine Costantiniano di cui un ramo è rappresentato dalla Casa Reale Due Sicilie per successione Farnese; un altro della Casa Nomagna Paleologo*



e così via le quali tutte ed altre possono considerarsi legittime compatriote dello stesso Ordine da ciascuna di esse rappresentate sotto il proprio nome che permette di distinguerle l'una dall'altra a tutti concorrenti a darsi reciproca vita e conforto".

- Sentenza Pretura di Napoli, Sezione Penale, 10 Marzo 1947 relativa al conte Vincenzo Abbate, che fa riferimento ad un diploma rilasciato il 5 marzo 1878 da Pietro Calà Ulloa Duca di Lauria, quale luogotenente del Sacro Imperiale Ordine Costantiniano Nemagnico di Santo Stefano al di lui omonimo antenato, contenente la nomina a Commendatore, e precisa che *"l'Ordine di Santo Stefano, anche indipendentemente dallo Statuto del Regno, si deve ritenere riconosciuto dallo Stato italiano per altri principi generali di diritto e di giurisprudenza.....La legittima esistenza dell'Ordine in Italia è pure mantenuta e garantita dal diritto internazionale, come risulta dalla natura giuridica dell'Ordine, giusta la sentenza del Pretore di Casoria che fa seguito al giudizio di Papa Pio IX.... (e che)....la legittima esistenza dell'Ordine dei Nemagna è pure garantita in Italia dal Concordato col Vaticano"*. Merita in tal senso rilevare che copia del citato diploma del 5 marzo 1878 è stata prodotta in atti in quanto recentemente rinvenuta dal prof. Roberto Romano dell'Università di Napoli Federico II.

La situazione giuridica di riconoscimento dell'Ordine, così creata sotto la legislazione del Regno d'Italia, non è venuta meno per effetto del mutamento istituzionale.



In particolare la disciplina degli Ordini Cavallereschi è stata dettata dalla Legge 3 Marzo 1951 n. 178 che ha disciplinato l'uso legittimo delle decorazioni degli Ordini, da consentirsi mediante provvedimento di autorizzazione del Ministero degli Affari Esteri, nel senso che (art. 7) *“I cittadini Italiani non possono usare nel territorio della Repubblica onorificenze o distinzioni Cavalleresche loro conferite in Ordini non Nazionali o da Stati Esteri se non sono autorizzati.....”*.

La Dottrina ha cercato di chiarire il significato e la portata della definizione di “Ordini non Nazionali”. Ciò però è avvenuto in maniera puntuale solamente nel 1999 in virtù di un apposito Regolamento emanato dallo stesso Ministero degli Affari Esteri.

Da detto Regolamento (n. 022/363 del Ministero degli Affari Esteri Italiano approvato in data 27 Luglio 1999, in attuazione e chiarimento di quanto disposto dall'art. 7 della Legge 3 Marzo 1951 n.178), si ricava, in particolare, quanto segue:

*“5) In generale è ammesso in Italia l'uso delle sole decorazioni degli Ordini legalmente esistenti nel paese di origine o costituenti soggetto di diritto internazionale, o appartenenti al patrimonio araldico particolare di dinastie già regnanti e che si fondano su di una persistente ed ininterrotta titolarità nel capo della dinastia, o di uno *ius honorum* od, infine, appartenenti al patrimonio araldico di un cittadino straniero riconosciuto da un ordinamento giuridico di uno stato estero.*”

Ciò in sintesi: in particolare, appare opportuno procedere ad un ulteriore, più attento esame della nomina in questione, vale a dire dell'art. 7 della Legge n. 178/1951.



Infatti, mentre è chiaro il concetto di onorificenze o distinzioni conferite da "Stato Estero", come parimenti è chiara la disciplina dettata dai commi 3 e 4 relativa alle decorazioni conferite dalla Santa Sede, dall'Ordine Equestre del Santo Sepolcro e dal Sovrano Militare Ordine di Malta, deve essere chiarito il concetto di "Ordini non Nazionali".

Questi, evidentemente, devono essere estranei all'attuale ordinamento Italiano e non promanare direttamente da un Ordinamento statale straniero (cioè da uno Stato Estero).

Si tratta allora di una categoria di Ordini, cioè di istituzioni cavalleresche, costituiti ed operanti non come espressione di Ordinamenti Statali Sovrani, e comunque fuori dall'Ordinamento Statale Italiano. (Vedi Parere Consiglio di Stato I Sez. 26/11/1981 n.1863).

Data la non coincidenza con la Sovranità Statale di uno Stato Estero e della estraneità dall'Ordinamento Italiano, appare evidente la necessità di indicare criteri di individuazione dell'ordine "non nazionale" che ne permettano la qualificazione e ne legittimino giuridicamente la dignità cavalleresca, per le finalità di cui all'art. 7 citato.

Tali elementi di individuazione, e pertanto di riconoscimento, nel senso di autorizzabilità dell'uso delle onorificenze, debbono essere rinvenuti,



pertanto, nella disciplina posta da Ordinamenti legittimamente esistenti o esistiti, civili o canonici.

Alla luce di tutto ciò, riassuntivamente, si possono così individuare le seguenti categorie (vedi in dottrina, Bascapè, Pelliccioni di Poli, nonché vedi il ' Rapporto Conclusivo del Gruppo di Studio presso il M.A.E. 18/4/1996 ', presieduto dal Prof. Leanza).

- A) Ordini Nazionali di Stati Esteri, ossia facenti parte del patrimonio araldico di una Nazione (vedi ad esempio Legion d'Onore di Francia).*
- B) Ordini Pontifici, ossia di emanazione del Sommo Pontefice.*
- C) Ordini Dinastici, nei quali il Gran Magistero è ereditario in una Famiglia attualmente regnante (ad esempio Ordine della Giarrettiera in Inghilterra).*
- D) Ordini Dinastici non Nazionali nei quali il Gran Magistero è ereditario in una Famiglia ex Sovrana (ad esempio l'Ordine del Toson d'Oro, l'Ordine di San Gennaro).*
- E) Ordini Sovrani, nei quali la Sovranità deriva o da antichi possedimenti con carattere di sovranità, o dall'avvenuto riconoscimento da parte di Sovrani o di Pontefici, (ad esempio Ordine di Malta).*
- F) Ordini Magistrali che hanno il Gran Maestro non discendente da Famiglia ex Sovrana, ovvero nei quali il Gran Magistero è elettivo e non ereditario."*





Nel caso di specie, pertanto, l'Ordine oggetto del presente giudizio, applicandosi i parametri sopra indicati, può ben essere definito come Ordine non Nazionale.

Del resto tale qualità, sia pure in un contesto precedente all'emanazione della Legge del 1951, era stata già riconosciuta dalle sentenze del Pretore di Casoria e del Pretore di Napoli, già più sopra citate, e questo Collegio non può che condividerne le determinazioni.

La seconda conclusione alla quale si può giungere, è nel ritenere provata la titolarità della Gran Maestranza dell'Ordine in capo al richiedente, quale successore di S.A.I. e R. Principe Marziano II.

Obietta peraltro l'Istituto sul punto che, ancorché fosse provata la esistenza e la legittimità dell'Ordine Cavalleresco in questione, non sarebbe stato legittimo l'avvenuto trasferimento, dal Principe Nicola al Principe Marziano II, e da questi al richiedente, Principe Picco di Montenero, in particolare per quest'ultima fattispecie, mediante la via testamentaria, o di "adozione araldica".

L'obiezione appare priva di fondamento.

Infatti, che un titolare del Gran Magistero di un Ordine Cavalleresco possa trasmettere la Gran Maestranza ad altri soggetti sia in via testamentaria, sia addirittura per atto tra vivi, è pacificamente dimostrato da alcuni illustri precedenti storici.

Dal volume "*Il Legittimo Esercizio del Gran Magistero del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio*" di Alfonso Marini Dettina, (Roma,



2003) risulta infatti che l'allora Gran Maestro di questo Ordine, Don Giovanni Andrea Angelo Flavio Comneno, con atto pubblico rogato in Napoli dal Notaio Giovan Simone della Monica il 20 Luglio 1623 "Dichiarandosi in età di 53 anni , con poca salute, senza moglie né figli, dietro il versamento di una pensione mensile cedette il Gran Magistero dell'Ordine Costantiniano a Don Marino Caracciolo Principe di Avellino (riconoscendolo suo agnato discendente da Isacco esarca di Ravenna) *immo omnes successores legitimos et naturales discendentes in infinitum de primo genito in primogenitum*" (pag. 49).

Nel 1627, peraltro, il Principe Caracciolo rinunciò al Gran Magistero appena acquisito in favore del cedente Principe Don Giovanni Andrea Angelo Flavio.

Nel 1681 era Gran Maestro Don Girolamo Angelo Flavio Comneno Principe di Macedonia; alla sua morte, senza figli, gli successe il fratello Don Giovanni Andrea Angelo Flavio Comneno Principe di Macedonia e Tessaglia, Duca e Conte di Drivasto e Durazzo ultimo discendente legittimo della Serenissima Casa Angela Flavio Comnena (ivi pag. 52).

Su sollecitazione del Duca di Parma Francesco Farnese, il Gran Maestro in carica, essendo in età avanzata, malato e senza prole, decise di trasferire la Gran Maestranza a favore del Duca medesimo e dei suoi successori. Ciò avvenne dapprima con testamento del Notaio Dosio in data 11 gennaio 1698 e poi con donazione tra vivi di tutti i diritti spettanti al donante in data 24 gennaio 1698.



La cessione così effettuata alla Casa Farnese venne confermata dall'Imperatore del Sacro Romano Impero Leopoldo I con Decreto del 5 agosto 1699 e dal Papa Innocenzo XII con Breve *Sincerae Fidei* del 24 ottobre 1699. (ivi pag. 53-54).

Tornando dunque alla cessione iure hereditatis della Gran Maestranza effettuata dal Principe Nicola al Principe Marziano II essa dunque appare legittima.

Tale conclusione deve considerarsi confortata dalla circostanza che la successione del Principe Marziano II al Principe Nicola, in quanto tale, venne ritenuta legittima anche dalla sentenza della S.C. di Cassazione a SS.UU. n. 789/64 (proc. n. 7642/63 R.G. del 3/2-23/2/1964) la quale, accolta la "*actio familiae excundae*" proposta dal ricorrente, ordinò all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma di apportare allo stato civile del richiedente le seguenti modifiche: "*Marziano, Giuseppe, Pio, Maria, Francesco Lavarello, nato e dimorante a Roma il 17 Marzo 1921 succeduto nella linea paterna Lavarello Del Bosco - Ceva - Buonaparte - Clavesana il 3 aprile 1943, preconizzato successore di Nicola di Costantinopoli di Serbia*", precisandosi che "*dall'esame del completo quadro genealogico di Casa Flavia, come appare in atti, osservasi riaperta la successione Romano Monferratese il 27 gennaio 1948 con la morte senza discendenti diretti di Nicolas Nematic Palaiologos Oursinos Angelos Komnenos avvenuta in Napoli. A partire da tale data la prima a beneficiare della preminenza primigeniale fra tutte le linee familiari e con precedenza assoluta e*



incontestabile, su ogni altra familiarità preconstituita è quella di Anselmo di Monferrato stipite dei Marchesi del Bosco” rappresentata appunto da Marziano II.

Si può pertanto concludere per l'accoglimento della domanda proposta dal ricorrente e tesa a riconoscerlo Gran Maestro del Sacro Ordine Imperiale Militare Nemagnico Angelico Costantiniano di San Giorgio e Santo Stefano di Rito Orientale e di tutti gli Ordini dinastico – familiari connessi, e, quindi, non nazionali ai fini della Legge italiana 3 marzo 1951 n. 178, avente la qualità di soggetto di diritto internazionale.

Per quanto riguarda, poi, le pretese e i titoli, che da esse derivano, vantati dal richiedente, si osserva quanto segue .

Siamo di fronte alla richiesta di accertamento di status che possono essere, *latu sensu*, qualificati come principeschi per l'appartenenza dinastica di un soggetto a famiglia già investito di sovranità.

Ora, è stato fatto osservare dalla dottrina che la qualità principesca, sotto qualsiasi forma istituzionale non è mai stata soggetta, nello Stato Italiano, ad alcun riconoscimento, ai sensi ed effetti dell'Ordinamento Nobiliare approvato con R.D. 21 gennaio 1928 n. 61 – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 Febbraio 1929 n.28 ; trattandosi di una definizione di stato personale che significa precisamente la legittima discendenza da una dinastia sovrana, di una qualità nativa, cioè spettante per nascita ed origine, e non già clativa, o concessa da una potenza ai suoi sudditi.



Mentre (cfr. Regio Decreto 1 gennaio 1890) occorre distinguere nettamente la qualità di principe, goduta jure sanguinis nei discendenti di un sovrano, dai titoli di principe che il sovrano può concedere a chiunque se ne renda degno.

Non a caso, per le ragioni addotte più oltre, tale qualità principesca non fu mai ascrivibile presso la R. Consulta Araldica, ai sensi dell'art. 5 del R.D. Legge 20 marzo 1924 n. 442, approvato con R.D. 21 gennaio 1929 n.61, e di conseguenza ritenuta sempre esente dalle norme tributarie dello stato di residenza, di cui al R.D. del cessato Regno d'Italia, 30 Dicembre 1923 n.3279.

Dunque oltre al titolo principesco di mera origine feudale, esiste una qualità principesca che appartiene ai congiunti e ai discendenti di ogni sovrano purché, beninteso, gli siano congiunti o ne discendano in linea legittima. Qualità che lo stesso Almanacco di Gotha nella sua parte terza che comprende le famiglie di origine imperiale o reale, spodestate in epoca anteriore al principio del secolo XIX, riconoscendo a tutti i componenti di esse la qualità di principe. Così per esempio, ai Rhodocanakis, che si riattaccavano ai Ducas, re di Rodi nel secolo X, ai Lusignano, discendenti della omonima dinastia, che come è noto tenne i regni di Cipro, Gerusalemme ed Armenia dal secolo XII al secolo XV. Ed anzi la qualifica di principe per i discendenti di imperatori o di re, è ritenuta così legittima ed imprescindibile che talora è stata ammessa anche per coloro che si ricollegano per femmine ad un'antica dinastia già spodestata da molti secoli. Bastano a ciò il caso esemplare della nobile famiglia francese "de la Tremoille" che prese il titolo



di principe di Taranto, ed ebbe riconoscimento della dignità di principe per tutti i membri della famiglia nel 1782, in conseguenza dei diritti di successione al trono di Napoli, creati nel 1521, per il matrimonio di Francesco de La Tremoille , principe di Talmont, con Anna de Laval, ultima erede del Re di Napoli della Casa d'Aragona.

Non può dubitarsi, se la consuetudine di attribuire la qualità di principe ai congiunti e discendenti dei sovrani, riconosciuta ormai da tutte le corti d'Europa, possa avere effetto retroattivo per i discendenti di sovrani le cui famiglie non usavano la qualifica di principe. Ma anzi è dimostrato che l'antico principio che *"non novum est posteriores leges ad anteriora trahi"*, è valido assieme con l'altro che *"ubi eadem ratio, ibi eadem dispositio"*.

E nel caso di famiglie che godettero la sovranità, ben convengono i nomi che sono indizio di questo potere, anche se questi non erano usati nel luogo o nel tempo della sovranità medesima. Essendo state le predette famiglie in possesso della *"cosa"* , ebbero virtualmente la capacità e il diritto di godere la dignità che a quella *"cosa"* si collegavano, ed i loro attuali rappresentanti hanno diritto di godere quelle nude dignità ed esprimerle con i nomi che attualmente si usano per indicarle.

Nel Regolamento per la Consulta Araldica approvato con R.D. 5 luglio 1896 n.314, non solo non esiste alcun articolo che alluda a titoli, predicati o stemmi nobiliari assunti e portati da una famiglia sovrana di uno Stato estero, poi spodestata e divenuta italiana, donde si deve dedurre che questi titoli erano ammessi nel Regno d'Italia e si potevano portare senza bisogno di



alcuna autorizzazione, ma non vi è nemmeno alcun articolo che vieti ai legittimi discendenti di Sovrani stranieri di portare la dignità di un Principe, la quale, ripetesì, non poteva essere contemplata dal Regolamento predetto, perché *qualità dativa* e cioè spettante per nascita o origine, e non già dativa, ossia concessa da una potenza ai suoi sudditi (vedi Tribunale di Avezzano 18 giugno 1914 n. 206).

Quindi, la qualità principesca, non poté mai investire la competenza della Consulta Araldica, a suo tempo creata in Italia per "*dare pareri ed avviso al Governo sui diritti garantiti dall'art. 79 dello Statuto del Regno d'Italia e sulle domande e questioni concernenti materie nobiliari ed araldiche*".

E' assurdo, pertanto, pensare che la stessa Consulta Araldica potesse in qualsivoglia momento emettere una sentenza, in quanto non avrebbe avuto competenza in materia come questa in oggetto, sui diritti di discendenti di famiglie sovrane.

La qualità di principe a tutti i discendenti di una corona reale o imperiale è un diritto ~~in~~ controvertibile.

Così la dottrina in materia, che appare condivisibile, e che può essere utilizzata per risolvere il caso di specie.

Nel momento in cui, pertanto, si ritiene che le pretese e i titoli ad esse connessi non siano regolamentate dal Diritto Nobiliare dello Stato, si deve concludere che ad esse potrà utilmente applicarsi solamente la disciplina della Casa Sovrana o ex Sovrana in questione, ovverosia dell'antico Stato nel quale la Casa Sovrana aveva la propria sovranità.



Ora, come si è visto la qualità di Principe Imperiale con l'eventuale titolarità della successione al trono nell'Impero Romano Orientale non era espressamente disciplinata, ma derivava da tutta una serie di fattori mutevoli nel tempo.

Certo l'appartenenza alla casa in quel momento regnante era un elemento di rilevante portata che permetteva di aspirare al trono.

In questa situazione, pertanto, l'essere discendente di una delle case già sovrane dell'antico Impero Romano Orientale, comporta la possibilità di qualificarsi Principe Imperiale e pretendente al trono.

Tale qualifica, con connessa *fons honorum*, è stata da tempo pacificamente riconosciuta dalla Magistratura Italiana con numerose sentenze in capo a S.A.I. e R. il Principe Marziano II.

Appare molto chiaro quanto deciso dal Pretore di Vico del Gargano con sentenza n.114 del 27/6/1949 (proc. 217/1949 R.G. a carico di Messeni Emanuele) nella quale il Giudice penale ha assolto l'imputato dal reato di cui all'art. 498 c.p. riconoscendo che il medesimo era stato legittimamente investito del titolo di Principe da Francesco I (+ 1920) padre di Prospero Godeardo II (+1943) a sua volta padre di Marziano II.

Ricostruendo la dinastia, le qualifiche e le pretese facenti capo alla Famiglia Lascaris Lavarello il Giudice così prosegue: *"A Francesco I Basileus titolare, succede Prospero Godeardo II, Basileus titolare sposato a Nella Olga Cassanella Lupi degli antichi signori Tartareschi di Cassan e degli antichi marchesi di Soragno, principi del Sacro Romano Impero, morto*



nel 1943; a Prospero Goderardo II succede il figlio Marziano II Basileus titolare erede coll'altro ramo collaterale di Bellaria dell'ultimo imperatore effettivo di Costantinopoli, Costantino XI e quindi a Marziano II spetta, come Capo dell'Antica Casa, il titolo di Basileus titolare di Costantinopoli e di Capo della Casa Lascaris Comneno, di erede Porfirogenito dei Nemaja Paleologo, come al Principe di Bellaria, di Principe di Turgoville, di Duca di Savoia- Villars, di Marchese Orbetengo di Lavarello-Cybo-Malaspina, Conte sovrano di Ventimiglia.

Stabilita così in modo definitivo la discendenza imperiale, riviene che don Francesco I Basileus titolare aveva il diritto e la potestà di concedere titoli nobiliari, come già detto più innanzi, sia in quanto capo della Casa Imperiale suddetta, sia in quanto Gran Maestro dell'Imperiale Costantiniano Lascaride Angelico Ordine della Milizia Aurata di Oriente, Ordine Cavalleresco dinastico, che è patrimonio privato della Famiglia Imperiale suddetta.....

Ma già ²in precedenza il Pretore di Roma nella citata sentenza 10 settembre 1948 n. 5143 bis, giudicando su analoga fattispecie aveva statuito in maniera irrefutabile: "essere Gran Maestro per diritto ereditario di tale Ordine Cavalleresco-Dinastico" - ripetesi patrimonio privato inalienabile di Famiglia già Sovrana - Sua Altezza Imperiale il principe Marziano Lascaris Basileus titolare di Costantinopoli, Despota di Nicea e della Bitinia, Pretendente dell'Imperiale trono di Bisanzio' e che 'Sua Altezza Imperiale il Principe don Marziano Lascaris compie atto di sovranità quale



Portogenito e continuatore di una augusta stirpe già sovrana, spodestata senza debellatio, che fra l'altro, oltre a conferire gradi cavallereschi dell'Ordine del suo patronato, concede anche titoli nobiliari.

E qui occorre ripetere che le Dinastie destituite con la forza conservano intatte tutte le loro prerogative, quindi essere nel pieno diritto di concedere titoli nobiliari ai loro fedeli e alle persone degne e meritevoli, come il caso del Principe Messeni.

Per conseguenza, come del resto riconosciuto in altri casi dalla Magistratura Italiana (cfr. Ordinanza 28 maggio 1947 del Tribunale di Napoli) la Dinastia Lascaride Angelica Flavia Comneno Ducas, estromessa con la forza dai fastigi del potere imperiale, conserva tutte le prerogative dei Sovrani regnanti, che sono impersonate oggi nel suo ultimo discendente S.A.I. il Principe Marziano Lavarello di Turgoville.

Da che vieppiù si rafforza il concetto della validità e della giuridica rilevanza della investitura onorifica concessa all'odierno giudicabile da don Francesco I il 27 giugno 1916."

Conseguentemente, alla luce dei precedenti giurisprudenziali si può concludere che il Principe Marziano II era titolare di fons honorum e delle qualifiche e delle pretensioni sopra riportate e che questo patrimonio araldico sia stato da questi trasferito al richiedente.

Contrariamente a quanto sostenuto dall'Istituto, non esclude tale possibilità la circostanza che il richiedente sia subentrato ai titoli e alle pretensioni del Principe Marziano II non per discendenza *iure sanguinis*, ma in virtù di un



atto di "adozione araldica" che in realtà, più esattamente, può essere qualificato come atto di disposizione testamentaria.

Storicamente infatti abbiamo numerosi esempi di trasferimento del titolo imperiale da un sovrano ad un proprio successore che non era suo legittimo discendente: addirittura è attestata un'ipotesi di trasferimento per atto inter vivos, allorché Giacomo di Baux (1373-1383) ultimo Imperatore latino titolare di Costantinopoli, cedette le sue pretese al titolo al Duca Luigi I d'Angiò, pretendente anche al trono di Napoli.

Conseguentemente, anche sotto questo profilo la domanda avanzata dal richiedente appare degna di accoglimento.

La possibilità riconosciuta al richiedente di qualificarsi Principe Imperiale e titolare della pretesione al trono dell'antico Impero Romano Orientale, comporta la possibilità della di lui intestazione di tutte le qualifiche e qualità delle quali il suo dante causa Marziano II era titolare, e delle aggiunzioni cognominali a questi riconosciute dalla già citata sentenza delle SS.UU. della Corte di Cassazione.

La domanda avanzata dal richiedente deve pertanto essere accolta alla luce dei vari profili sopra esaminati.

Nulla per le spese, dal momento che sul punto vi è già stata idonea determinazione nell'atto compromissorio, rimanendo queste ad esclusivo carico del richiedente.

Alla luce di quanto sopra esposto, questo Tribunale Arbitrale in via preliminare ed incidentale



DICHIARA

che il richiedente Dr. Luigi Mario Picco, come sopra generalizzato, ha diritto ed è legittimo titolare :

- a) della qualifica di Altezza Imperiale e di Principe Imperiale quale Pretendente al Trono dell'Impero d'Oriente;
- b) della spettanza dei titoli di "Basileus" titolare di Costantinopoli; Capo della Casa Lascaris Comneno Paleologo Obrenovich di Costantinopoli - Serbia; Despota di Nicea e della Bitinja, così come già riconosciuto ed accertato a favore del suo dante causa Marziano II dalla sentenza del Pretore di Vico del Gargano 27 giugno 1949 n. 114;
- c) della qualifica di erede Porfirogenito dei Nemanja Paleologo; erede della dinastia Obrenovich di Serbia pretendente all'imperiale trono di Bisanzio; tutto questo quale erede e successore in tutte le Titolature e Pretensioni di S.A.I. e R. Marziano II Lavarello Lascari Paleologo Obrenovich Basileus di Costantinopoli - Serbia, come riconosciute a favore del medesimo dalla sentenze del Pretore di Vico del Gargano 27 giugno 1949 n. 114 e della Cass. SS.UU. del 23 febbraio 1964 n. 789, unitamente al legittimo possesso corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà dell'Arma di Marziano II Lavarello Lascari Paleologo Obrenovich Basileo di Costantinopoli-Serbia ;
- d) della qualità di soggetto di diritto internazionale e di Principe Gran Maestro del Sacro Ordine Imperiale Militare Nemagnico Angelico Costantiniano di San Giorgio e Santo Stefano di Rito Orientale e di tutti gli Ordini dinastico - familiari, e, quindi, non nazionali ai fini della Legge

EM
CASA



italiana 3 marzo 1951 n. 178, come già riconosciuto a favore dei suoi predecessori dalla sentenza della Pretura di Napoli 10 marzo 1947;


e) delle prerogative sovrane connesse allo *jus maiestatis* e allo *jus honorum*, con facoltà di cedere, ovvero di concedere, di rinnovare, di riconoscere stemmi gentilizi, titoli nobiliari del suo Casato, con o senza predicato, trasmissibili o non, titoli onorifici e cavallereschi relativi agli ordini dinastici di famiglia e, quindi, non nazionali, nonché di creare nuovi ordini di famiglia o di collana, come già riconosciuto a favore del suo dante causa Marziano II dalle sentenze della Pretura di Roma 10 settembre 1948 e della Pretura di Napoli 10 marzo 1947 .


f) Sua Altezza Imperiale il Principe Imperiale Luigi Mario Picco ha il diritto o la facoltà di annotare sull'atto di battesimo, comunione, cresima e di matrimonio, tenuti dalla Chiesa Cattolica, la seguente dizione: "Sua Altezza Imperiale il Principe Imperiale Luigi Mario Picco, Capo della Casa Imperiale di Costantinopoli – Serbia";

- OMISSIS -

Massa, li 12 maggio 2012.

Avv. Prof. Raffaello Cecchetti  Presidente-estensore

Avv. Vittorio Landolfi  Giudice

Avv. Prof. Riccardo Scarpa  Giudice

Visto : Il Procuratore Generale

Prof. Francesca Buzzigoli

